

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 23 –PROVVEDIMENTI.

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale al PRGC n.23 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."*

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *" Tutela ed uso del suolo"*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di "varianti" sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016;
 - n.22 approvata con delibera del C.C. n.29 del 07.06.2017.
- lo scopo della Variante Parziale n.23, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - a) prendere atto dell'avvenuta vendita del complesso già "Consorzio Agrario" e della volontà della Società di non procedere alla sua rilocalizzazione nel Comune di Moretta, con conseguente aggiornamento dell'Art. 22 delle NTA di PRGC.
 - b) Prendere atto dell'avvenuta vendita alla Croce Rossa Italiana dell'ex "Scuola Elementare" (blocco individuato con il numero 2) presente nel Centro Storico, per destinarla a loro sede.
 - c) Prendere atto dell'ampliamento della "scuola elementare comunale".
 - d) nella Zona Ir4, aderire alla richiesta della Società INALPI volta a trasformare un'area di 316 mq. destinata a "verde pubblico" in "parcheggio" a completamento di quello attiguo già esistente.
 - e) nella Zona Ic6, aderire alla richiesta di vendita da parte del Comune di una striscia di terreno (mq. 155) compresa fra il parcheggio già esistente e la proprietà individuata a Catasto al F. 19 – part. 448 e 550, per regolarizzare l'attuale conformazione del parcheggio stesso, senza però che questa costituisca ampliamento della "superficie fondiaria Sf" ai fini del "rapporto di copertura fondiaria Rc".
- per le finalità sopra sintetizzate è stata avviata la formazione di una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., denominata "Variante Parziale n. 23";
- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto raccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", Parte Seconda –intitolata "Procedure per la *valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)*" – inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:
 - l'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: *"Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano"*
 - l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si statuisce che *l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della*

Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.

- l'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."

L'Assessore Cortassa illustra quindi l'iter procedimentale che ha portato all'adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 23:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 11.07.2018 l'Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, incaricato della redazione della Variante Parziale n.23 al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre o escludere la Variante stessa dalle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l'Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 20.08.2018, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell'Arpa e dell'Asl CN1, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 23 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008 ed ha disposto l'esclusione, della Variante Parziale n. 23 al PRGC, dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 23, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo;
- nella seduta del 10.09.2018 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole sul Progetto Preliminare di Variante parziale n.23;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 12.09.2018 si è deliberato di:
 - condividere, in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. del 20.08.2018, di esclusione della Variante Parziale n. 23 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
 - adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., redatto dall'Architetto Giorgio Rossi di, composto dei seguenti elaborati:
 - El. A1 - Relazione illustrativa in variante
 - El. D3 - Tavola 4 - Azionamento – P.R.G.C. in variante
 - El. D4 – Tavola 4bis – Planimetria del Centro Storico – P.R.G.C. in variante

L'Assessore Cortassa, inoltre, dà atto che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C. successivamente è stato:

- depositato, unitamente alla delibera di adozione presso gli Uffici Comunali.
- pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 21/09/2018 fino al 06/10/2018, con termine per la presentazione di osservazioni e proposte al 22/10/2018.
- pubblicato sul sito internet del Comune <http://www.comune.moretta.cn.it>.

- trasmesso, con nota n. 7549 del 20/09/2018, alla Provincia di Cuneo affinché, entro 45 giorni dalla ricezione, si pronunciasse in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati.

L'Assessore Cortassa riferisce che:

- nel termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro il 22/10/2018, non sono pervenute osservazioni o proposte;
- la Provincia di Cuneo, entro i 45 giorni successivi alla ricezione del Progetto Preliminare di Variante n.23, con la Determina Dirigenziale n. 1675 del 06.11.2018 si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante n.23 ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.
- il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione della Variante Generale di PRGC, approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012, pari a 5051 abitanti;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 6%;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- la variante rispetta i parametri di cui all'Art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii, rispetto al complesso delle varianti precedentemente approvate, in quanto:
 - lettere c) e d) le modifiche attinenti alle aree per servizi non riducono e non aumentano la quantità globale per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;
 - lettera e) non cambia il totale degli abitanti insediabili che restano sempre 5051 come già previsto nel vigente PRGC;
 - lettera f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 6%.
- la variante non riguarda nuove previsioni insediative, e non necessita di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012

L'Assessore Cortassa Carlo conclude il suo intervento e propone al Consiglio Comunale di approvare il Progetto Definitivo di Variante Parziale al P.R.G.C n. 23, predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:

- El. A1 - Relazione illustrativa in variante
- El. D3 - Tavola 4 - Azionamento – P.R.G.C. in variante
- El. D4 – Tavola 4bis – Planimetria del Centro Storico – P.R.G.C. in variante
- El. B3 – Norme Tecniche di Attuazione – Testo coordinato

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminati gli elaborati progettuali del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.23 sottoposti all'attenzione del presente consesso;

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

Preso atto che la Provincia di Cuneo, entro i 45 giorni successivi alla ricezione del Progetto Preliminare di Variante n.23, con la Determina Dirigenziale n. 1675 del 06.11.2018 si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante n.23 ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza e non ha formulato delle osservazioni.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla competenza del presente consesso all'approvazione del provvedimento in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 2 lett. b del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.2.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:
Presenti n. 9 – Astenuti n. zero – Votanti n. 9 – Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari n. zero;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la relazione dell'Assessore Cortassa e di considerarla parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II del Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, conclusasi il 20.08.2018 con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante Parziale n.23 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, condiviso con la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2017.
- 3) Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii, l'allegato Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., redatto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
 - El. A1 - Relazione illustrativa in variante
 - El. D3 - Tavola 4 - Azionamento – P.R.G.C. in variante
 - El. D4 – Tavola 4bis – Planimetria del Centro Storico – P.R.G.C. in variante
 - El. B3 – Norme Tecniche di Attuazione – Testo coordinato

- 4) Di dare atto che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata e nella relazione dell'Assessore Geom. Cortassa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.
- 5) Di dare atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013 n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013 n.17, che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C. è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali.
- 6) Di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C.
- 7) Di incaricare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L. 56/77 e ss.mm.ii., il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica, di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e alla trasmissione del presente provvedimento, corredato dagli elaborati tecnici in questa sede approvati, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma sopra richiamata.

DOPODICHE' con successiva e separata votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:

Presenti n. 9 Astenuti n. zero – Votanti n. 9 – Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari n. zero deliberano di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la definitiva conclusione dell'iter e l'attuazione della variante.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mina Roberto

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15 NOV. 2018 al 30 NOV. 2018

Moretta, 15 NOV. 2018

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta, 15 NOV. 2018

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

